

Città di Portogruaro Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI PER AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL COMUNE DI PORTOGRUARO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 26-11-2024



Provincia di Venezia



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI PER AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL COMUNE DI PORTOGRUARO

Art. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori del Comune di Portogruaro (d'ora in poi anche Albo) ed ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori di beni, servizi e lavori al fine di ottenere l'iscrizione.

Il Comune di Portogruaro, in qualità di ente responsabile della SUA-CUC, si riserva di utilizzare il suddetto Albo anche a favore degli enti associati o convenzionati o richiedenti, sulla base di una loro espressa richiesta.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per *Albo Fornitori* l'elenco, gestito in modalità telematica, delle imprese, individuali e/o collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
- per Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo n.36/2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici sull'aggiudicazione dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora in poi Codice).
- per **Fornitore/i, le persone fisiche e giuridiche** che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate nei successivi articoli.
- per e-procurement il processo semplificato, digitalizzato e trasparente delle procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici.

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione a detto Albo pertanto non costituisce graduatoria o qualsivoglia altra classificazione di merito e conseguentemente non si procederà a nessuna attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al suddetto Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Comune di Portogruaro per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.



Provincia di Venezia



Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento viene istituito l'Albo Fornitori del Comune di Portogruaro.

L'Albo Fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento degli uffici del Comune di Portogruaro.

L'ambito di applicazione del predetto regolamento si riferisce alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le necessità del Comune di Portogruaro, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al D.Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, da effettuarsi specificatamente procedure di seguito descritte:

- in base all'art. 50 del D.Lgs 36/2023 per lavori, servizi e forniture per importi sotto-soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- utilizzo di piattaforme PAD, ovvero certificate AgID, complete ed integrate per la gestione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 il Comune di Portogruaro procederà:

- per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria, attraverso il MEPA se i medesimi risultano presenti e corrispondenti alle proprie necessità. Gli Operatori Economici interessati sono invitati pertanto a garantire l'iscrizione in entrambi i portali;
- all'individuazione degli operatori economici senza procedure di affidamento in caso di presenza di convenzioni quadro Consip, corrispondenti alle esigenze dell'ente.

Resta salva la facoltà del Comune di Portogruaro di:

- ricorrere ad Operatori Economici non iscritti all'Albo, mediante ricognizione sul mercato, qualora vi sia un numero insufficiente di Operatori iscritti nella categoria merceologica e classe di interesse o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal regolamento o in ogni caso in cui si scelga di operare tramite una procedura ad evidenza pubblica;
- invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei;

Il Comune di Portogruaro si riserva inoltre la possibilità di non fare ricorso all'Albo fornitori in casi di:

- procedure di affidamento di valore economico inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente in tema di rotazione (art. 49 c. 6 del Codice dei contratti pubblici);
- per i contratti affidati quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (art. 49 c. 6 del Codice dei contratti pubblici);



Provincia di Venezia



- particolari necessità operative, motivate nella procedura di affidamento (art. 49 c. 4 del Codice dei contratti pubblici);
- necessità di individuare operatori economici con specifici requisiti per l'esecuzione del contratto non previsti nell'albo, tra cui a mero titolo esemplificativo iscrizioni a registri, possesso di specifiche abilitazioni, etc..

Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo sarà costituito in forma telematica sul portale Appalti&Contratti – Pubblicazione e Affidamento in uso presso il Comune di Portogruaro.

Nella sezione Elenco operatori economici -> Bandi e avvisi d'iscrizione saranno disponibili gli avvisi; le modalità di iscrizione all'albo sono descritte al seguente manuale:

https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida iscrizione elenco operatori.pdf

L'istanza di iscrizioni ed i relativi allegati saranno predisposti dal Comune di Portogruaro ed approvati con atto dirigenziale successivo.

L'Albo Fornitori è così articolato:

- A. Sezione I: Acquisizione di Beni;
- B. Sezione II: Acquisizione di Servizi;
- C. Sezione III: Acquisizione di Lavori;
- D. Sezione IV: Acquisizione Servizi di ingegneria e architettura

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto predisposto dal Comune di Portogruaro, con facoltà di modifiche-adeguamenti-aggiornamenti, anche di tipo normativo, ritenuti dal Comune utili e necessari.

Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo dell'appalto/concessione da affidare, in base alle quali ciascun operatore economico può richiedere l'iscrizione, sulla scorta dei requisiti indicati nei successivi articoli:

1. Per esecuzione di lavori

- Fascia 1 per importi inferiori a € 150.000,00
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 258.228,00 (classifica I)
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 258.228,00 e inferiori a € 516.457,00 (classifica II)
- Fascia 4 per importi pari o superiori a € 516.457,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (classifica III)
- Fascia 5 per importi pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie

2. Per fornitura di beni e prestatori di servizi anche di natura professionale

- Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00



Provincia di Venezia



- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie

3. Per Servizi di ingegneria e architettura in genere

- Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie

L'operatore economico che intenda iscriversi nella sezione lavori ha facoltà di registrarsi a tutte le categorie merceologiche generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Analoga condizione viene stabilita per:

- beni;
- servizi;
- servizi di ingegneria ed architettura,

dove l'operatore economico può iscriversi a tutte le categorie merceologiche per cui risulti in possesso di esperienze professionali simili

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nell'autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione o suoi aggiornamenti. Non verrà in alcun modo considerata la richiesta di iscrizione ad una categoria merceologica in assenza di dichiarata esperienza professionale in attività ascrivibili alla categoria merceologica medesima.

Il comune di Portogruaro si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute, pertanto è onere dell'Operatore Economico monitorare costantemente la formazione delle sezioni dell'Albo.

Art. 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti, in possesso dei requisiti di seguito specificati, previsti dal Codice

- all'art. 65 comma 2, ossia:
 - lettera a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - lettera b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
 - lettera c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



Provincia di Venezia



lettera d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d), in caso di iscrizione nella sezione III Acquisizione Lavori sono tenuti a indicare, in sede di iscrizione, per le categorie OG02, OS2-A, OS2-B, e OS25 le società facenti parte del consorzio autonomamente qualificate, viceversa in assenza di indicazione tali consorzi non verranno iscritti nelle categorie OG02, OS2-A, OS2-B, e OS25.

- all'art. 66 comma 1, ossia:

- lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- lettera b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- lettera c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- lettera d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- lettera e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;



Provincia di Venezia



Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dall'Albo anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

È consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi, fatti salvi in sede di gara i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)¹.

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- b) Insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023; l'eventuale sussistenza di tali cause di esclusione deve essere comunque espressamente dichiarata in sede di iscrizione ai fini dell'attivazione di apposito contraddittorio con l'operatore economico;
- d) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- e) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- h) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

¹ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."



Provincia di Venezia



- i) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- j) di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- k) di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- I) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- m) non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione a norma di legge.

Per l'iscrizione all'albo fornitori per lavori pubblici

- Possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 per qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III e la VIII)
- certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'albo fornitori per fornitura di beni e prestazione di servizi

 capacità tecnica e professionale relativa a pregresse esperienze, ovvero all'aver eseguito, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione contratti analoghi al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;

Per l'iscrizione all'albo dei servizi professionali

- eventuale Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto, se previsto dalla norma.
- Eventuale iscrizione a specifici registri, se previsti dalla normativa

In ogni caso sarà possibile documentare la propria capacità tecnica mediante:

- descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;
- indicazione dell'importo massimo dei servizi professionali svolti;



Gemellata con: Marmande Ejea de los Caballeros

Provincia di Venezia

Per l'iscrizione all'albo dei servizi di ingegneria e architettura

 eventuale Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto, se previsto dalla norma.

In ogni caso sarà possibile documentare la propria capacità tecnica mediante:

 indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto direzionale e strategico, eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari

Il fornitore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Art. 6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per iscriversi nell'Albo Fornitori del Comune di Portogruaro, gli Operatori Economici devono collegarsi sul portale appalti della Stazione Appaltante "https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/" e, se non già fatto, registrarsi compilando i vari campi con le informazioni richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all'Area Riservata.

La registrazione al portale appalti non comporta l'accreditamento agli elenchi, successivamente il Fornitore dovrà presentare domanda di iscrizione all'elenco di interesse, attraverso il portale di cui sopra.

L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a la User ID e la Password, che dovranno essere conservate con cura. Questo si impegna a non cedere a terzi gli strumenti di accesso che sono sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

La presentazione della domanda di iscrizione prevede la compilazione delle apposite sezioni del Portale e la compilazione dei moduli allegati e sottoscritti con firma digitale valida. La presentazione di istanze di iscrizione in forma diversa non verrà accolta.

Ai fini della registrazione e del mantenimento dell'iscrizione, gli Operatori Economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni.

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere debitamente sottoscritti in formato digitale p7m dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le sezioni, le fasce e le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.



Provincia di Venezia



L'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'iter di abilitazione. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non renderà possibile l'abilitazione. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'abilitazione per l'iscrizione all'Albo fornitori ha validità a decorrere dalla data del provvedimento di abilitazione per l'iscrizione all'Albo da parte del Dirigente competente e fino alla data di rinnovo dell'iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Il Comune di Portogruaro provvederà a valutare e rilasciare la relativa abilitazione per l'iscrizione all'Albo le istanze pervenute, purché ritenute idonee, con cadenza trimestrale, ovvero nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno saranno valutate le richieste pervenute entro il giorno 15 di ciascuno dei mesi indicati.

L'iscrizione all'Albo di ciascun richiedente, anche parziale, avverrà solo previa verifica da parte del Comune di Portogruaro della coerenza e completezza delle dichiarazioni/documentazioni trasmesse.

Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa e congrua la richiesta di iscrizione è accolta e l'Operatore Economico sarà qualificato, pertanto inserito nel provvedimento di abilitazione e conseguente iscrizione all'Albo.

Qualora la domanda presentata o la documentazione allegata risultino incomplete o non esaustive, il Comune di Portogruaro richiederà ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti e specificando il termine entro cui l'Operatore dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda. Rimane ferma la possibilità per l'Operatore di ripresentare istanza di iscrizione all'Albo completa.

Il Comune di Portogruaro procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti previsti dal presente regolamento ovvero la documentazione richiesta a comprova dei requisiti posseduti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

La domanda è respinta definitivamente e non si procederà all'iscrizione quando l'Operatore, dopo la valutazione, non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnici richiesti o abbia



Provincia di Venezia



presentato dichiarazioni false o mendaci, con conseguente attivazione delle procedure previste dalla norma.

Le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Comune di Portogruaro per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per il Comune di Portogruaro uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

Responsabile della gestione dell'Albo Fornitori è nella figura del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria individuato con specifico atto. L'ufficio referente per l'Albo Fornitori è individuato nell'Ufficio Contratti e Appalti del Comune.

Art. 8 – DURATA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

L'iscrizione ha durata **di 1 (uno) anno** a decorrere dall'attivazione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente documento.

Al termine del periodo di validità, l'Operatore Economico dovrà procedere a rinnovare le dichiarazioni presentate al momento dell'iscrizione. **Trenta (30) giorni prima di tale scadenza**, l'Operatore Economico riceverà una notifica, tramite PEC, che lo inviterà ad aggiornare l'iscrizione. Gli Operatori Economici abilitati all'Elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate dal Comune di Portogruaro per gli importi rientranti nelle categorie e classi di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'albo.

È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

Art. 9 – VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI

I requisiti dichiarati dall'Operatore Economico, in sede di richiesta di iscrizione all'Albo, verranno valutati dal Comune di Portogruaro, in termini di congruità tra quanto richiesto/dichiarato, ai fini del completamento della procedura di iscrizione.

Il Comune di Portogruaro si riserva la facoltà di effettuare la verifica sul possesso dei requisiti in sede di aggiudicazione di una procedura.

Il Comune di Portogruaro si riserva

 di richiedere al soggetto interessato, nel corso del procedimento di iscrizione, di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione;



Provincia di Venezia



 di fare accertamenti in qualsiasi momento, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 10 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 8, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- 1) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 5, o falsa dichiarazione in merito alla capacità e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- 2) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 8 entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione;
- 3) mancato aggiornamento annuale di cui all'art. 8;
- 4) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento;
- 5) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
- 6) grave violazione in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- 7) violazione commessa dall'Operatore Economico, dei principi previsti dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto il 17.09.2019, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento del personale del Comune di Portogruaro, tutti disponibili nel sito internet del Comune al link: http://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/contratti;
- 8) mancata presentazione di offerte per due inviti o mancata trasmissione di nota giustificativa nel corso di un anno;
- 9) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- 10) in caso di espressa richiesta da parte del fornitore.

Nei casi previsti nei commi precedenti, il Comune di Portogruaro comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.



Provincia di Venezia



Salvo il caso di cui al punto 10 del presente articolo, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un (1) anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la documentazione, secondo gli allegati predisposti dalla stazione appaltanti ed approvati con atto dirigenziale successivo, riassumibili in:

- domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, firmata digitalmente, secondo il modello fornito dalla piattaforma, dalla quale si evince la/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione;
- 2. **autocertificazione,** firmata digitalmente, secondo il modello fornito dal Comune di Portogruaro
- 3. copia SOA delle eventuali attestazioni SOA in corso di validità, relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione o in alternativa dichiarazione in merito requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00
- 4. dichiarazione di avvenuta esecuzione di beni e servizi resi, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al richiedente, in merito alle fasce per cui si richiede l'iscrizione
- 5. Eventuale certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (Obbligatoria per Qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III e la VIII)
- 6. copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- 7. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale;

È facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

Il Comune di Portogruaro si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- i. dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- ii. da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 12 - PUBBLICITA'



Provincia di Venezia



L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori nonché gli aggiornamenti periodici saranno operativi dalla data della loro pubblicazione sul portale del Comune di Portogruaro.

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, nonché i successivi allegati propedeutici alla sua piena attuazione, sono e saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Portogruaro al seguente link: http://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/contratti.

L'operatore economico ha l'onere di monitorare suddetto link per apprendere le modifiche e le integrazioni avvenute successivamente alla sua iscrizione.

Art. 13 - SPECIFICHE E CRITERI

Al fine di agevolare l'individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato modello quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.

Il Comune di Portogruaro potrà selezionare gli Operatori Economici da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Albo o ad eventuali certificazioni di qualità o ambientali e ogni altro elemento qualificante richiesto.

Il criterio oggettivo di selezione sarà assicurato dalla selezione degli operatori iscritti nella categoria all'interno della fascia di importo corrispondente all'affidamento da effettuare.

In applicazione dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, la selezione degli Operatori Economici avverrà applicando un criterio di rotazione sulla base del numero di inviti ottenuti per categorie e classi riferiti ai singoli elenchi così come definiti dall'Articolo 2 e 3 del presente regolamento, ovvero con rotazione inviti su categoria e classe con accreditamento inviti virtuali

All'Operatore Economico, al momento dell'iscrizione e ai soli fini della rotazione, verrà attribuito un numero di inviti virtuali pari al numero massimo in essere nell'elenco/chi scelto/i per ogni categoria e classe di inscrizione.

Se due o più Operatori Economici dovessero riportare lo stesso numero di inviti la selezione sarà casuale.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure di gara ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI



SIUUIU Marmande nezia Ejea de los

Gemellata con:

Provincia di Venezia

Il Comune di Portogruaro, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 15 - RESPONSABILE ED UFFICIO REFERENTE

Viene individuato quale Responsabile della gestione dell'Albo Fornitori il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria individuato con specifico atto. L'ufficio referente per l'Albo Fornitori è individuato nell'Ufficio Contratti e Appalti del Comune.

A loro viene demandato il compito di individuare l'iter processuale necessario alla piena attuazione del presente regolamento, nonché la predisposizione ed approvazione degli specifici allegati necessari, tra cui solo a titolo esemplificativo:

- all. 1) mod. istanza d'iscrizione
- all. 1a) mod. autocertificazione
- all. 2) elenco categorie merceologiche secondo le sezioni previste dall'Albo da prevedere e caricare sull'Albo Telematico, costituite da:
 - 2A) Sezione I: Acquisizione di Beni;
 - 2B) Sezione II: Acquisizione di Servizi;
 - 2C) Sezione III: Acquisizione di Lavori;
 - 2D) Sezione IV: Acquisizione Servizi di ingegneria e architettura
- all. 3) Mod. informativa trattamento dati personali